



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**dott. Parente Giampaolo**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>34</b>	<b>22/04/2020</b>	<b>17</b>	<b>6</b>

Oggetto:

***D.lgs 152/06 e ss.mm.ii Titolo IIIbis.***

***Ditta Martini S.p.a. -attivita' di "allevamento suini"- ubicata in C/da Selva di Sotto-San Salvatore Telesino(BN)***

***Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del comma 3 dell'art.29octies del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

Vista la D.G.R.C. n° 478 del'10/09/12 e smi e modificata dalla D.G.R. n. 619/2016 nonché la D.G.R. n. 249 del 03 maggio 2017 e il D.P.G.R. n° 194 del 11/05/17 di conferimento dell'incarico dirigenziale presso la U.O.D. n° 12 "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

### **PREMESSO**

**CHE** alla ditta MARTINI S.p.A legale rappresentante Fabio Martini \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*, gestore Enrico Martini\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\* è stata rilasciata con DD n.77 del 17.7.2009, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi ex D. lgs 59/05,per l'impianto di "Allevamento suini" rientrante nel cod.IPPC 6.6c;

**CHE** con Decreto Dirigenziale n. 137 del 7.12.18, alla Martini S.p.a. è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'impianto dovuta:

- alla installazione di un impianto di addolcimento dell'acqua utilizzata per l'alimentazione dell'impianto di raffrescamento di tipo evaporativo esistente;

-allo smantellamento della centrale termica alimentata a GPL per il riscaldamento delle sale parto;

**CHE** la lett .b) del comma 3 dell'art. 29octies del D.lgs 152/06 prevede che il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari, deve essere effettuato quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA ,o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

**CHE** con nota prot. 822257 del 28.12. 2018, è stato comunicato l'avvio del procedimento del riesame con valenza di rinnovo ai sensi del comma 5 dell'art. 29octies, assegnando un termine di 120 gg per la presentazione della documentazione necessaria;

**CHE** la Ditta Martini S.p.a ,legale rappresentante e gestore Sig.ra Carla Martini \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*O,con sede legale in via Emilia2614-Budrio di Longiano (FC) e opificio sito in c/da Selva di Sotto –San Salvatore Telesino (BN) ha presentato istanza di riesame con valenza di rinnovo per l'attività di "Allevamento suini", rientrante nel cod.IPPC 6.6 c) dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii:

**CHE** con nota prot.137657 del 1.3.2019 è stato richiesto alla ditta di perfezionare l'istanza secondo quanto disciplinato dal DD n.925/16;

**CHE** la Martini S.p.a con nota acquisita al prot. 166831 del 14.3.2019 ha richiesto una proroga dei termini fino al 29.3.2019, concessa con nota prot. 172070 del 18.03.2019;

**CHE** in data 29.3.2019 è stata acquisita al prot. 203279 la documentazione necessaria al perfezionamento della pratica,

**CHE** con nota prot.279674 del 6.05.2019 la documentazione relativa all'istanza di riesame con valenza di rinnovo acquisita al prot.19358 del 11.1.2019, e al prot. 203279 del 29.3.2019, è stata trasmessa a tutti gli Enti interessati e all'Università del Sannio per la redazione del rapporto tecnico istruttorio;

**CHE** MARTINI s.p.a ha allegato all'istanza la dichiarazione asseverata del calcolo analitico delle spese istruttorie,e la ricevuta di versamento pari a euro 2.000,00;

**CHE** in data 14.05.2019, è stato pubblicato sul sito Web della UOD l'avviso ai sensi dell'art.29quater comma 3 del D.lgs 152/06 che tiene luogo delle comunicazioni di cui all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'art.8 della L.241/90;

**CHE** al termine di trenta giorni, previsti per la consultazione del progetto presso l'UOD Autorizzazione e Rifiuti di Benevento, ai sensi dell'art.29 quater comma 4 del D.lgs 152/06, non sono pervenute osservazioni;

### **PRESO ATTO:**

**CHE** l'Università degli Studi del Sannio, ai sensi della convenzione stipulata con l'A.G.C. 05 – ora Direzione Generale ciclo integrato delle acque e dei rifiuti valutazioni e autorizzazioni ambientali, fornisce assistenza tecnica a questa UOD nelle istruttorie delle pratiche di AIA;

**CHE** in data 12.07.2019 è stato acquisito, al prot. 442483, il rapporto tecnico istruttorio dell'Università del Sannio;

**CHE** il giorno 24.07.2019, si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., convocata con nota prot. n. 447347 del 15/07/2019 alla quale hanno partecipato i rappresentanti dell'ASLBN1, dell'Università del Sannio e il rappresentante della Ditta, mentre sono risultati assenti i rappresentanti della Provincia di Benevento, del Comune di San Salvatore Telesino e dell'ARPAC che con nota prot.44809 del 23.7.2019 ha fatto pervenire il proprio parere. Nella suddetta seduta è stato preso atto della richiesta di documentazione ritenuta necessaria dall'ARPAC e dall'Università del Sannio;

**CHE** in data 3.10.2019 è stata acquisita al prot. 589918 la documentazione integrativa;

**CHE** il giorno 15.11.2019 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, regolarmente convocata con nota prot. n.614524 del 14.10.19, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i. a cui ha partecipato il rappresentante della Provincia di Benevento, dell'ASLBN1, dell'Università degli Studi del Sannio e della ditta, mentre risultavano assenti , i rappresentanti del Comune di San Salvatore Telesino e dell'ARPAC che con nota prot.67352 del 15.11.19 ha espresso il parere di competenza;

**CHE** nella suddetta seduta:

-il rappresentante dell'Università ha illustrato il rapporto tecnico istruttorio dal quale si evince che necessita acquisire i chiarimenti/integrazioni richiesti nella precedente seduta della Conferenza di Servizi ma non trasmessi dalla Ditta;

-l'ARPAC ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

- l'ASL BN1 ha espresso,per quanto di competenza, parere favorevole
- la Provincia di Benevento, così come rappresentata, ha richiesto chiarimenti in merito alla iscrizione alle procedure semplificate;
- il Comune di San Salvatore Telesino, con nota prot. 7873 del 13.11.2019 ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

-per lo scarico di acque reflue di allevamento, pre depurate dalla ditta Martini Spa, nella pubblica fognatura di pertinenza del Comune stesso nel rispetto dei limiti allo scarico di cui alla tabella 3, Allegato 5 alla parte III del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii e con la riconferma delle deroghe ai limiti previsti per i parametri azoto nitroso, limite in deroga fissato in 10mg/l ed azoto nitrico con limite in deroga fissato in 100mg/l;

**CHE** in data 25.11.2019 è stata acquisita al prot. 712989 la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di Servizi del 15.11.2019;

**CHE** il 20.12.2019 si è tenuta la terza e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi, regolarmente convocata con nota prot. n. 731573 del 02.12.19, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i. a cui ha partecipato il rappresentante dell'Università degli Studi del Sannio e della ditta, mentre risultavano assenti i rappresentanti della Provincia di Benevento, dell'ASLBN1, del Comune di San Salvatore Telesino e dell'ARPAC che con nota prot.75555 del 19.12.19 ha riformulato, a seguito della documentazione integrativa trasmessa dalla ditta, il proprio parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

**A- Matrice aria**

Emissioni in atmosfera:

1.gli accorgimenti impiantistici previsti per limitare l'emissione di polveri nella fase di carico dei mangimi nei silos non possono essere considerati idonei. Pertanto, effettuare le operazioni di carico dei silos con mezzi dotati di sistemi di recupero dell'aeriforme di trasporto (ciclo chiuso) e fornire idonea dichiarazione attestante l'effettuazione delle operazioni stesse in conformità a quanto sopra precisato oppure presidiare gli sfiati dei silos con idonei sistemi di abbattimento, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n.243 dell'8.5.2015.Silos per lo stoccaggio di materiali polverulenti (Revisione ed aggiornamento parziale delle disposizioni di cui alla DGR 5.agosto 1992,n.4102);

2.effettuare un idoneo stoccaggio delle materie prime secondo quanto previsto nelle schede di sicurezza;

3.depositare i rifiuti utilizzati nel processo di compostaggio, quali il fango disidratato e la frazione solida dei liquami esclusivamente all'interno del capannone dove viene effettuato tale processo;

4.relativamente allo stoccaggio del compost maturo, se depositato nell'area esterna all'impianto di compostaggio, rispettare le indicazioni riportate nella parte I, allegato V ,parte V del D.lgs n.152/06 ss.mm.ii (Polveri e sostanze manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti).In particolare, attuare le seguenti misure di mitigazione :bagnare periodicamente o coprire con teli, durante le giornate con vento intenso, i cumuli di materiale polverulento stoccato;

5.utilizzare nel processo di compostaggio esclusivamente rifiuti organici (fango disidratato e la frazione solida dei liquami) prodotti dalla gestione dell'impianto di depurazione aziendale, escludendo da tale prescrizione soltanto la paglia;

6. relativamente al gruppo elettrogeno di emergenza(E3) con potenza termica nominale pari a 160kw,la ditta è tenuta a utilizzare gasolio con caratteristiche merceologiche conformi a quanto disposto dall'Allegato X del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii e. anche se compreso tra gli impianti previsti al comma 1 dell'art.272(Impianti e attività in deroga)lett.bb),allegato IV, parte I ,parte V del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii (Attività a inquinamento scarsamente rilevante)e pertanto non sottoposto alla presente autorizzazione,al rispetto dei valori di emissione previsti dal D.lgs 152/06 e se più restrittivi, al rispetto di quelli previsti dalla DGRC n.4102/92,senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici;

**-BAT (Best Available Techniques)**

7. questo Ufficio si riserva di prescrivere l'attuazione del piano di gestione degli odori (BAT 12) e l'applicazione della BAT 34 in caso di conclamato disturbo olfattivo presso i recettori sensibili (Decisione di Esecuzione UE della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti);

**-Piano di monitoraggio e controllo**

8. relativamente all'impianto di compostaggio accelerato con insufflazione di aria sulle matrici in cumulo effettuare il monitoraggio nell'area esterna all'impianto di compostaggio delle seguenti emissioni diffuse con la periodicità indicata trasmettendo ad ARPAC con i rapporti analitici anche la planimetria con l'indicazione precisa del/dei punto/i di monitoraggio:

Parametri	Frequenza
Polveri totali	semestrale
Ammoniaca NH3	semestrale
Acido solforico	semestrale

9. adottare un registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo, al quale devono essere allegati i certificati analitici, secondo la disposizione di cui al punto 2.7, allegato VI ,parte V del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii, con pagine numerate e firmate dal gestore dello stabilimento. Tale registro deve essere posto a disposizione degli organi di controllo e mantenuto per almeno cinque anni;

10. prevedere nel p.m.c. il calcolo o la stima, a seconda della tecnica che si decide di utilizzare, dei parametri ammoniacale (NH<sub>3</sub>) e polveri con la cadenza prevista dalle relative BAT , rispettando i relativi BAT-AEL (livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili) che vanno, obbligatoriamente , indicati nel documento riportante il calcolo/stima dei suddetti contaminanti;

-Piano di monitoraggio e controllo (PMC) anno 2018:

11. dall'esame del PMC relativo all'anno 2018, si ritiene che la ditta debba considerare per la redazione dei prossimi piani, da trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, le seguenti indicazioni:

- le tabelle 1.5 (Emissioni in aria) previste dal Decreto Dirigenziale della Giunta regionale della Campania n.95 del 9.11.18 (Modello report annuale dei dati relativi agli autocontrolli degli impianti in possesso dell'AIA) non risultano compilate. Pertanto, provvedere per i prossimi piani alla compilazione delle suddette tabelle;

- le tabelle relative al punto 2 (gestione dell'impianto,) previste dal Decreto Dirigenziale della Giunta regionale della Campania n.95 del 9.11.18 non risultano compilate. Pertanto, provvedere per i prossimi piani alla compilazione delle suddette tabelle;

### **B-COMPONENTE RUMORE**

Dalla valutazione dei seguenti documenti:

- Piano di monitoraggio e Controllo Rev 04-B del 20.08.19 acquisito al prot. ARPAC 62762/2019 del 25.10.2019,

si approva il Piano di Monitoraggio e controllo Rev 04/b del 20.08.19 acquisito al prot ARPAC 62762/2019 del 25.10.2019, con le seguenti prescrizioni:

12. la data e gli orari previsti per gli autocontrolli indicati nel cronoprogramma di rilevamento dovranno essere comunicati almeno 20gg prima all'autorità Competente e all'ARPAC – Dipartimento di Benevento. Una copia del rapporto di rilevamento acustico dovrà essere inviata all'autorità Competente e all'ARPAC –Dipartimento di Benevento ed una sintesi dell'ultimo rapporto utile;

13. devono essere rispettati i limiti di immissione ed emissione previsti dal Piano di zonizzazione acustica approvato dal Comune di San Salvatore T. e, qualora lo stesso non sia stato approvato, i limiti previsti dalla normativa vigente.

### **C-MATRICE RIFIUTI**

14. prevedere per le materie prime liquide bacini o altri sistemi di contenimento;

15. salvo diversa indicazione prescrittiva dell'A.C. legata a propri valutazioni procedurali prevedere, in caso di cessazione definitiva dell'attività, di presentare preventivamente e in termine congruo un piano di smantellamento e anche un piano preliminare d'indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di smantellamento conforme ai dettami normativi vigenti in quella fase con richiesta di nulla osta o parere dell'Autorità competente;

16. relativamente alla gestione dei rifiuti attenersi a tutte le modalità operative e di gestione previste dalla normativa vigente e dalla DGRC n.386 del 20.07.16, pubblicata sul BURC n.50 del 25.7.2016, e smi per la parte relativa alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti. I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, in generale, ed in particolare per i rifiuti liquidi e/o per i rifiuti pericolosi, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dello specifico rifiuto e devono, inoltre, essere provvisti di sistema di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento, oltre ad idonei bacini di contenimento .A tal proposito attenersi a quanto previsto nella predetta DGR 386/201; le aree dedicate agli stalli per l'allocazione dei rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere dotate di cartellonistica/etichettatura adeguata(deposito temporaneo dei rifiuti per CER e categorie omogenee).Rispettare le aree stabilite in autorizzazione per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, evitando lo spostamento e in generale il posizionamento dei contenitori al di fuori delle specifiche aree dedicate, se non preventivamente assentito dalla Regione Campania;

17. prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali. In particolare dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette allo sversamento accidentale di presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza(MISE);

18 prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possono determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti o che possono produrre colatici;

19.prevedere il monitoraggio, con frequenza mensile, dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna all'opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela

del suolo. Dovranno, inoltre, essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime e le capacità contenitive dei contenitori/serbatoi, in particolare quelli dei serbatoi per rifiuti/materie prime liquidi al fine di evitare sovra riempimenti, oltre alla verifica dei bacini di contenimento. L'attività in questione dovrà essere tracciata da specifico report mensile firmato da tecnico abilitato, facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo (da riportare nella Tab.2.1.5 del report annuale);

**20.** si ritiene necessario che, se occasionalmente si potranno produrre rifiuti di altra tipologia, comunque, gli stessi in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente, ma dovranno essere oggetto di comunicazione all'A.C. (preventiva se facenti parte del ciclo produttivo in occasione della loro registrazione, integrando la scheda I e la relativa planimetria);

**21.** si chiedono alla Regione Campania determinazioni relative a quanto previsto dall'art.29sexies comma 6 bis del D.lgs 152/06 e s.m.i., come modificato dall'art.7 comma 5 del D.lgs 46del 2014, per il quale è necessario che la ditta presenti una relazione in base alla quale si programmino almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. Non risulta che la ditta abbia programmato tali controlli;

**22.** prevedere la completa compilazione del report annuale di cui al DD n.95/2018 delle tabelle 1.8.2(t e mc con indicazione dei quantitativi mensili) e tab.2-1-5. Per la tab.1.9.2 si rinvia alle determinazioni dell'AC come indicato al punto precedente. Si rappresenta che tali informazioni non sono riportate o sono riportate parzialmente nel report annuale relativo all'anno 2018;

**23.** si prende atto della considerazione della paglia come sottoprodotto in entrata (scheda Int.4, che diventa rifiuto all'atto della miscelazione con tutti gli altri rifiuti (EER 02 01 03). Si ritiene opportuno per tale EER di inserire sempre un'adeguata indicazione nelle tabelle in cui lo stesso viene riportato e adeguate annotazioni nel registro di C/S. E' opportuno indicare il quantitativo annuo di compost ottenuto (End of waste);

**24** garantire, per gli ammendanti prodotti, esaustivi controlli analitici, sia di tipo chimico e sia di tipo merceologico, conformi alle norme vigenti, con riferimento, tra l'altro a quanto previsto dal D.lgs n.,75/2010 e s.m.i. (analisi, iscrizioni, procedure, scelta dei laboratori competenti ai sensi del citato D.lgs). Effettuare tutte le determinazioni analitiche previste dal vigente testo dell'allegato 2 riferito alla tipologia numero 13 Ammendante Compostato con fanghi come modificata per ultimo dal Decreto 10.07.2013 (in GU 17.09.13 n.218);

**25** per i rifiuti prodotti dalle fasi di lavorazione e in generale dal funzionamento dell'impianto, destinati a recupero/smaltimento devono essere opportunamente classificati a cadenza massima annuale, ai sensi della parte Quarta del D.lgs 152/06, come modificata dalla legge 11.8.2014 n.116 di conversione del DL 24.6.14 n.91; con particolare riferimento ad eventuali rifiuti con codice a specchio (necessariamente per EER 02 01 06 e 02 02 04, per EER 17 04 05 e 15 01 06 predisporre dichiarazione tecnico su natura rifiuti, non per l'EER 02 01 03 alla luce di quanto dichiarato dalla ditta nella scheda INT4);

**26.** tenuto conto della capacità dei depositi (m3) indicata nella Tabella 1 (ossia il limite massimo che può rinvenirsi in impianto) la ditta indica come Modalità di gestione il criterio volumetrico (avvio a recupero/smaltimento entro 1 anno dal carico del rifiuto, non superando i limiti volumetrici previsti dall'art.183 comma 1 klett.bb)). Ferma restando l'autonoma determinazione gestionale della ditta, si rappresenta che la stessa debba applicare una modalità di gestione tale che nel corso dell'anno non si rinvenga in impianto un quantitativo maggiore di 30mc complessivi di rifiuti (di cui 10mc costituiti da rifiuti pericolosi), altrimenti sarà necessario applicare il criterio del deposito temporaneo e di gestione del deposito temporaneo;

#### **D-Matrice acqua**

**27.** le movimentazioni di animali, effluenti zootecnici, rifiuti, compost ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali;

**28.** i pozzetti d'ispezione per il prelievo dei campioni delle acque di scarico, dovranno essere sempre facilmente individuabili, nonché, accessibili (mantenuti puliti e sgombri da materiali) al fine di permettere l'effettuazione di verifiche o prelievi di campioni da parte degli organi di vigilanza;

**29** le superfici scolanti devono essere mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche, effettuando periodiche pulizie/manutenzioni di tutte le griglie di raccolta delle acque.

**CHE** nella suddetta seduta della C.d.S del 2012.2019, il presidente, prendendo del parer favorevole dell'ARPAC, dell'Università del Sannio, dell'ASBN1, del Comune di San salvatore T. ed acquisito l'assenso, ai sensi del comma 7 dell'art.14ter della L.241/ della Provincia di Benevento in quanto non si è espressa definitivamente, ha chiuso i lavori della Conferenza di Servizi.

**CHE** la ditta ha, altresì, prodotto, unitamente al progetto de quo, la relazione di verifica dell'obbligo di redazione della "Relazione di Riferimento", secondo le prescrizioni del D.M. 272/2014 art.3 comma 2 ed art. 4 comma 3, al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di cui all'art. 5 comma 1 lettera v-bis del Dlgs.152/2006, nelle cui conclusioni è indicato che "vista l'analisi del rischio e in virtù della quantità e del tipo di utilizzo delle sostanze potenzialmente pericolose impiegate, si ritiene che l'azienda non sia soggetta all'obbligo di relazione di riferimento di cui all'art.5 comma 1 del D.lgs 152/2006";

#### **TENUTO CONTO**



A) delle indicazioni/prescrizioni dell'ARPAC contenute nel parere prot. 75555 del 19.12.2019 e delle prescrizioni del Comune di San Salvatore Telesino, sopra evidenziate,  
C) del rapporto tecnico istruttorio favorevole dell'Università del Sannio prot.27848 del 20.12.2019, acquisito al prot. 783110 del 23.12.2019, che quale allegato 3 è parte integrante del presente atto;

#### **CONSIDERATO:**

**CHE**, a norma dell'art. 29 quater, comma 11 del D.Lgs. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del suddetto decreto, ed in particolare :

D) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto);

DI) Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza);

DIII) art.214 e 216 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

**CHE** sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 43 del 21 febbraio 2017, le Bat Conclusion per gli allevamenti di cui alla Decisione di esecuzione UE n.2017/302 del 15.2.2017;

#### **RITENUTO:**

**CHE** alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per rinnovare l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 152/2006, titolo III bis e ss.mm.ii., alla MARTINI s.p.a., con sede legale via Emilia 2614 - Budrio di Longiano (FC), e produttiva nel Comune di San Salvatore Telesino (BN) c/da Selva di Sotto, in cui si effettua l'attività di "Allevamento suini" rientrante nel punto 6.6c dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e s.m.i

#### **VISTI:**

a. il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06 e s.m.i .recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A., contenuta nel D.Lgs. 59/05;

b. il D.M. 24.04.08, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs152/06 Titolo IIIbis;

c. il DM 58 del 6.3.17, con cui disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 152/06;

d. la nota prot.2017/370651 del 25.5.2017 della Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema con cui viene precisato che, nelle more dell'adeguamento tariffario da parte della Regione Campania al D.M. n.58/2017, dovranno essere applicate le tariffe previste dal DD n.925/2016;

e. la convenzione stipulata tra l'Università del Sannio, e la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema

f. il DM 272 del 13 /11 /2014, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v.bis, del D.Lgs. 152/06;

g. la L. 241/90 e ss.mm.ii.

h. La DGRC n.925 del 6.12.2016;

#### **TENUTO CONTO**

della dichiarazione sull' assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/13, unitamente al responsabile del procedimento;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Dr.ssa Grazia Rosella, e del rapporto tecnico istruttorio redatto dall'Università del Sannio e del parere ARPAC, e dei pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività,

#### **DECRETA**

per quanto espresso in premessa che qui si intende di seguito integralmente trascritto e riportato:

**di rinnovare** alla MARTINI s.p.a., legale rappresentante e gestore \*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*  
\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMI, con sede legale via Emilia 2614- Budrio di Longiano(FC) e sede produttiva nel di Comune di San Salvatore Telesino (BN)- c/da Selva di sotto, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l' attività di "Allevamento suini" rientrante nel cod.IPPC 6.6.c dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e con le seguenti prescrizioni:

**A)** rispettare le prescrizioni del Comune di San Salvatore T.:

-per lo scarico di acque reflue di allevamento, pre depurate dalla ditta Martini Spa, nella pubblica fognatura di pertinenza del Comune, rispettare i limiti allo scarico di cui alla tabella 3, Allegato 5 alla parte III del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii e con la riconferma delle deroghe ai limiti previsti per i parametri azoto nitroso, limite in deroga fissato in 10mg/l ed azoto nitrico con limite in deroga fissato in 100mg/l;

**B)** rispettare le prescrizioni indicate dall' ARPAC:

#### **MATRICE ARIA**

##### **Emissioni in atmosfera:**

1.per limitare l'emissione di polveri nella fase di carico dei mangimi, effettuare le operazioni di carico dei silos con mezzi dotati di sistemi di recupero dell'aeriforme di trasporto (ciclo chiuso) e fornire idonea dichiarazione

attestante l'effettuazione delle operazioni stesse in conformità a quanto sopra precisato oppure presidiare gli sfiati dei silos con idonei sistemi di abbattimento, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n.243 dell'8.5.2015.Silos per lo stoccaggio di materiali polverulenti (Revisione ed aggiornamento parziale delle disposizioni di cui alla DGR 5.agosto 1992,n.4102);

2.effettuare un idoneo stoccaggio delle materie prime secondo quanto previsto nelle schede di sicurezza;

3.depositare i rifiuti utilizzati nel processo di compostaggio, quali il fango disidratato e la frazione solida dei liquami esclusivamente all'interno del capannone dove viene effettuato tale processo;

4.relativamente allo stoccaggio del compost maturo, se depositato nell'area esterna all'impianto di compostaggio, rispettare le indicazioni riportate nella parte I, allegato V , parte V del D.lgs n.152/06 ss.mm.i (Polveri e sostanze manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti).In particolare, attuare le seguenti misure di mitigazione: bagnare periodicamente o coprire con teli, durante le giornate con vento intenso, i cumuli di materiale polverulento stoccato;

5.utilizzare nel processo di compostaggio esclusivamente rifiuti organici (fango disidratato e la frazione solida dei liquami) prodotti dalla gestione dell'impianto di depurazione aziendale, escludendo da tale prescrizione soltanto la paglia;

6. relativamente al gruppo elettrogeno di emergenza(E3) con potenza termica nominale pari a 160kw,la ditta è tenuta a utilizzare gasolio con caratteristiche merceologiche conformi a quanto disposto dall'Allegato X del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii e, anche se compreso tra gli impianti previsti al comma 1 dell'art.272(Impianti e attività in deroga)lett.bb),allegato IV, parte I, parte V del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii (Attività a inquinamento scarsamente rilevante) e pertanto non sottoposto alla presente autorizzazione, al rispetto dei valori di emissione previsti dal D.lgs 152/06 e se più restrittivi, al rispetto di quelli previsti dalla DGRC n.4102/92,senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici;

#### **-BAT (Best Available Techniques)**

7. non determinare disturbi olfattivi presso i recettori sensibili, in caso contrario verrà prescritta la adozione del piano di gestione degli odori (BAT 12) e l'applicazione della BAT 34 (Decisione di Esecuzione UE della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti);

#### **-Piano di monitoraggio e controllo**

8. relativamente all'impianto di compostaggio accelerato con insufflazione di aria sulle matrici in cumulo effettuare il monitoraggio nell'area esterna all'impianto di compostaggio delle seguenti emissioni diffuse con la periodicità indicata e trasmettere a questa UOD e all' ARPAC, i rapporti analitici e la planimetria con l'indicazione precisa del/dei punto/i di monitoraggio:

Parametri	Frequenza
Polveri totali	semestrale
Ammoniaca NH3	semestrale
Acido solforico	semestrale
Composti organici volatili (COV	semestrale

9. adottare un registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo, al quale devono essere allegati i certificati analitici, secondo la disposizione di cui al punto 2.7, allegato VI, parte V del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii ,con pagine numerate e firmate dal gestore dello stabilimento. Tale registro deve essere posto a disposizione degli organi di controllo e mantenuto per almeno cinque anni;

10.prevedere nel P. m. c. il calcolo o la stima, a seconda della tecnica che si decide di utilizzare, dei parametri ammoniaca (NH3) e polveri con la cadenza prevista dalle relative BAT, rispettando i relativi BAT-AEL (livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili) che vanno, obbligatoriamente, indicati nel documento riportante il calcolo/stima dei suddetti contaminanti;

11. considerare, per la redazione dei prossimi piani di monitoraggio e controllo (relazione annuale), da trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, le seguenti indicazioni:

-compilare le tabelle1.5 (Emissioni in aria) previste dal Decreto Dirigenziale della Giunta regionale della Campania n.95 del 9.11.18 (Modello report annuale dei dati relativi agli autocontrolli degli impianti in possesso dell'AIA);

-compilare le tabelle relative al punto 2 (gestione dell'impianto,) previste dal Decreto Dirigenziale della Giunta regionale della Campania n.95 del 9.11.18;

#### **COMPONENTE RUMORE**

12. la data e gli orari previsti per gli autocontrolli indicati nel cronoprogramma di rilevamento dovranno essere comunicati almeno 20gg prima a questa UOD e all'ARPAC Dipartimento di Benevento. Una copia del rapporto di rilevamento acustico dovrà essere

inviata a questa UOD e all'ARPAC –Dipartimento di Benevento ed una sintesi dell'ultimo rapporto utile;

13. devono essere rispettati i limiti di immissione ed emissione previsti dal Piano di Zonizzazione acustica approvato dal Comune di San Salvatore T. e, qualora lo stesso non sia stato approvato, i limiti previsti dalla normativa vigente.

#### **MATRICE RIFIUTI**

14. prevedere per le materie prime liquide bacini o altri sistemi di contenimento;

15 in caso di cessazione definitiva dell'attività, presentare, almeno sei mesi prima, un piano di smantellamento e anche un piano preliminare d'indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di smantellamento conforme ai dettami normativi vigenti in quella fase con richiesta di nulla osta o parere dell'Autorità competente;

16. relativamente alla gestione dei rifiuti attenersi a tutte le modalità operative e di gestione previste dalla normativa vigente e dalla DGRC n.386 del 20.07.16, pubblicata sul BURC n.50 del 25.7.2016, e s.m.i., per la parte relativa alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti. I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, in generale, ed in particolare per i rifiuti liquidi e/o per i rifiuti pericolosi, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dello specifico rifiuto e devono, inoltre, essere provvisti di sistema di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento, oltre ad idonei bacini di contenimento. A tal proposito attenersi a quanto previsto nella predetta DGR 386/201; le aree dedicate agli stalli per l'allocazione dei rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere dotate di cartellonistica/etichettatura adeguata (deposito temporaneo dei rifiuti per CER e categorie omogenee). Rispettare le aree stabilite in autorizzazione per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, evitando lo spostamento e in generale il posizionamento dei contenitori al di fuori delle specifiche aree dedicate, se non preventivamente assentito dalla Regione Campania;

17. prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali. In particolare dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette allo sversamento accidentale di presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza (MISE);

18 prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possono determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti o che possono produrre colaticci;

19. prevedere il monitoraggio, con frequenza mensile, dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna all'opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo. Dovranno, inoltre, essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime e le capacità contenitive dei contenitori/serbatoi, in particolare quelli dei serbatoi per rifiuti/materie prime liquidi al fine di evitare sovra riempimenti, oltre alla verifica dei bacini di contenimento. L'attività in questione dovrà essere tracciata da specifico report mensile firmato da tecnico abilitato, facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo (da riportare nella Tab.2.1.5 del report annuale);

20. comunicare a questa UOD ed all'ARPAC, in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente, i rifiuti di tipologia diversa da quelli oggetto della presente autorizzazione in maniera preventiva, se facenti parte del ciclo produttivo, integrando la scheda I e la relativa planimetria. Nel caso di rifiuti prodotti da eventi non prevedibili, gli stessi potranno essere comunicati nel report annuale da trasmettere entro il 30 aprile dell'anno successivo ;

21. presentare, **entro sei mesi** dalla notifica del presente decreto, così come previsto dall'art. 29sexies comma 6 bis del D.lgs 152/06 e s.m.i. come modificato dall'art.7 comma 5 del D.lgs 46 del 2014, una relazione in base alla quale si programmino controlli, almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee, e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo;

22. prevedere la completa compilazione del report annuale di cui al DD n.95/2018 delle tabelle 1.8.2(t e mc con indicazione dei quantitativi mensili) e tab.2-1-5, e la tab.1.9.2;

23. si prende atto della considerazione della paglia come sottoprodotto in entrata (scheda Int.4, che diventa rifiuto all'atto della miscelazione con tutti gli altri rifiuti (EER 02 01 03). Si ritiene opportuno per tale EER di inserire sempre un'adeguata indicazione nelle tabelle in cui lo stesso viene riportato e adeguate annotazioni nel registro di C/S. E' opportuno indicare il quantitativo annuo di compost ottenuto (End of waste);

24 garantire, per gli ammendanti prodotti, esaustivi controlli analitici, sia di tipo chimico e sia di tipo merceologico, conformi alle norme vigenti, con riferimento, tra l'altro, a quanto previsto dal D.lgs n.,75/2010 e s.m.i. (analisi, iscrizioni, procedure, scelta dei laboratori competenti ai sensi del citato D.lgs). Effettuare tutte le determinazioni analitiche previste dal vigente testo dell'allegato 2 riferito alla tipologia numero 13 Ammendante Compostato con fanghi come modificata per ultimo dal Decreto 10.07.2013 (in GU 17.09.13 n.218);

25 per i rifiuti prodotti dalle fasi di lavorazione e in generale dal funzionamento dell'impianto, destinati a recupero/smaltimento devono essere opportunamente classificati a cadenza massima annuale, ai sensi della parte Quarta del D.lgs 152/06, come modificata dalla legge 11.8.2014 n.116 di conversione del DL 24.6.14 n.91; con particolare riferimento ad eventuali rifiuti con codice a specchio (necessariamente per EER 02 01 06 e 02 02 04, per EER 17 04 05 e 15 01 06 predisporre dichiarazione tecnico su natura rifiuti, non per l'EER 02 01 03 alla luce di quanto dichiarato dalla ditta nella scheda INT4);



**26.** tenuto conto della capacità dei depositi (m3) indicata nella Tabella 1 (ossia il limite massimo che può rinvenirsi in impianto) la ditta indica come modalità di gestione il criterio volumetrico (avvio a recupero/smaltimento entro 1 anno dal carico del rifiuto, non superando i limiti volumetrici previsti dall'art.183 comma1 klett.bb)).Ferma restando l'autonoma determinazione gestionale della ditta, applicare una modalità di gestione tale che nel corso dell'anno non si rinvenga in impianto un quantitativo maggiore di 30mc complessivi di rifiuti(di cui 10mc costituiti da rifiuti pericolosi),altrimenti sarà necessario applicare il criterio del deposito temporaneo e di gestione del deposito temporaneo;

#### **Matrice acqua**

**27.** le movimentazioni di animali, effluenti zootecnici, rifiuti, compost ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali;

**28.**i pozzetti d'ispezione per il prelievo dei campioni delle acque di scarico, dovranno essere sempre facilmente individuabili, nonché, accessibili (mantenuti puliti e sgombri da materiali) al fine di permettere l'effettuazione di verifiche o prelievi di campioni da parte degli organi di vigilanza;

**29** le superfici scolanti devono essere mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche, effettuando periodiche pulizie/manutenzioni di tutte le griglie di raccolta delle acque.

**di stabilire** che ai sensi dell'art. 29-octies comma 9, del Dlgs 152/2006 la durata della presente autorizzazione è fissata in **dieci anni** dalla data del rilascio del presente atto autorizzativo;

**di stabilire** che il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari verrà effettuato, altresì, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06, fermo restando l'applicazione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, dell'art. 29 decies comma 9, Dlgs. 152/06;

**di prendere atto** che in uno al progetto di richiesta di autorizzazione, la Società ha trasmesso la relazione di verifica dell'obbligo di redazione della "Relazione di Riferimento", secondo le prescrizioni del DM 272/2014 art.3 comma 2 ed art. 4 comma 3, al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di cui all'art.5 comma 1 lettera v-bis del Dlgs.152/2006, nelle cui conclusioni è attestato "sulla base dello schema di flusso della procedura di verifica di cui al DM 272/14 non c'è possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee ,per questo non sussiste l'obbligo della relazione di riferimento ai sensi del citato decreto ministeriale";

**di approvare** la proposta di piano di monitoraggio e controllo, che allegato al presente atto, quale allegato 2, ne è parte integrante, con le prescrizioni di seguito elencate:

-La data e gli orari previsti per gli autocontrolli di cui al piano di Monitoraggio e controllo devono essere comunicati almeno **15** giorni prima dalla data della loro effettuazione a questa UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Benevento ed all' ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;

- I risultati degli autocontrolli di cui sopra devono essere inviati, entro **30** giorni decorrenti dalla data della loro esecuzione, alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, al Comune di San Salvatore T. ed all'ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;

-Le tempistiche, le metodiche di prelievo, di campionamento e di analisi, le procedure di registrazione e di trattamento dei dati acquisiti, ecc., laddove non diversamente indicato, sono quelle della Linea Guida in materia di sistemi di monitoraggio di cui allegato 2 al D.M. 31/01/2005 e s.m.i.;

**di approvare** la scheda Ebis, che quale allegato 1 è parte integrante del presente atto;

**di stabilire** che in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

**di dare atto** che il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;

**di stabilire** che la Società trasmetta alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, al Dipartimento ARPAC di Benevento ed al Comune di San Salvatore T. (BN), le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio con la periodicità nello stesso riportata;

**di stabilire** che il Gestore, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, ne da comunicazione all'Autorità Competente entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento o di arresto;

**di stabilire** che **entro il 30 aprile** di ogni anno la Società è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento ed all'ARPAC di Benevento le risultanze del Piano di Monitoraggio ( Report annuale redatto in conformità a quanto disciplinato dal DD n.95/2018), relativi all'anno solare precedente, su formato digitale, con allegata Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DRP 445/2000, attestante la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo durante il precedente anno solare;

**di stabilire** che la Società è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. n.58 del 6.3.2017, salvo diverse disposizioni in merito, come segue:

**entro il 31 gennaio** dell'anno in cui sono programmati controlli da parte dell'ARPAC, dandone immediata comunicazione all' autorità individuata dall'art.29decies, comma3, del decreto lgs.152/06 (UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento ed all' Arpac Dipartimento di Benevento);

Significando che, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti suddetti, fatta salva l'applicazione, ove pertinenti, delle misure di cui all'art.29-decies, comma 9, del d.lgs 152/06 e delle sanzioni previste dall'art.29quattordices, dello stesso decreto, il gestore dello stabilimento è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'art.6 comma 1;

**di stabilire** che l'ARPA Campania effettui i controlli con la cadenza definita dal calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art.29-decies, comma 11 bis e 11 ter del Dlgs 46/2014 ,che sarà comunicato da questa UOD entro il 30 dicembre di ogni anno. Le attività ispettive dovranno essere svolte con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art.29-decies del D.lgs 152/2006, inviandone le risultanze alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti di Benevento, che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi dalla ricezione del verbale della visita in loco;

**di evidenziare** che ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti, ai fini dell'applicazione del D.lgs 152/2006 e s.m.i., è tenuto a comunicare tali informazioni, ivi compreso le notizie di reato, anche alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Benevento;

**di evidenziare** che, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., fermo restando le applicazioni delle sanzioni previste dall'art.29-quattordices del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

**di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Società, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione e dovrà produrre a codesta UOD, a scadenza dello stesso, copia del rilascio del nuovo CPI per l'attività antincendio se dovuto;

**di stabilire** che la MARTINI spa, invii, se dovuto, entro il 30 aprile di ogni anno, per la validazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 11 luglio 2011 n. 157, i dati relativi all'anno precedente per consentire all'Italia di ottemperare agli obblighi dell'art. 9 paragrafo 2 del Regolamento Comunitario CE/166/2006, in materia di registro delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR);

**di vincolare** l'A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalla legge vigente per le sostanze nel suolo e acqua, rumore e per le emissioni in atmosfera;

**di dare atto** che il Gestore dell'impianto resta responsabile della conformità di quanto dichiarato nella documentazione allegata al progetto così come proposto ed integrato;

**di dare atto** che, per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il Gestore deve osservare quanto previsto dal Dlgs. n.152/2016 e dalle pertinenti BAT;

**di dare atto** che qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto già autorizzato, ovvero intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto medesimo si applicano le disposizioni di cui all'art.29 nonies del D. lgs.152/2006;

**di stabilire** che copia del presente provvedimento e dei relativi allegati saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la UOD 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento e pubblicate nel relativo sito web;

**di notificare** il presente provvedimento alla società MARTINI Spa., con sede legale via Emilia 2614- Budrio di Longiano (FC) ed operativa in San Salvatore Telesino (BN) c/da Selva di Sotto;

**di inviare** il presente provvedimento al Comune di San Salvatore Telesino (BN), all'Amministrazione Provinciale di Benevento, all'Azienda Sanitaria Locale Benevento, all'ARPAC Dipartimento di Benevento e alla Università degli Studi del Sannio di Benevento;

**di inoltrarlo**, per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché alla sez. " Regione Casa di vetro" per la pubblicazione;

**di specificare** espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dr. Giampaolo Parente

